



COPIA

DELIBERAZIONE N. 7 /2023

**COMUNE DI SILVANO D'ORBA**  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
1 - COCO GIUSEPPE	P	7 - RAVERA ROSSANA	A
2 - BOARINI CHIARA	A	8 - ROBBIANO ANTONELLA	A
3 - LEVA MARIA GRAZIA	P	9 - ALBANI IGOR	P
4 - OTTRIA ALBERTO	P	10 - MONTALDO STEFANO	P
5 - BISIO MARCO	P	11 - BISIO SASHA	P
6 - ROBBIANO PAOLO	P		

TOTALE PRESENTI: N. 8

TOTALE ASSENTI: N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. Giuseppe Coco, ai sensi dell'art. 39 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000), il Vice Segretario comunale Dott. Lorenzo Bianchi.

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
- il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 748 che fissa l'aliquota base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali ovvero diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 750 che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994, n. 133, nella misura della 0,1%, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che a decorrere dal 2022 esenta dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) nella misura base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86%, fornendo ai comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che non è applicabile quanto previsto dal comma 755 che prevede l'ulteriore aumento dell'aliquota massima del 1,06% fino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art.1 della L.147/2013 nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 ai sensi della Legge 208/2015, e ciò perché il Comune di Silvano d'Orba non aveva applicato la maggiorazione TASI;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022) che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*".

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che le aliquote e i regolamenti abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale prevede che in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dello stesso articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal

comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 23/05/2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/05/2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 08/03/2023, di proposta dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio alla luce delle maggiori spese previste nell'attuale congiuntura economica rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

RITENUTO di aumentare per il 2023 la sola aliquota IMU per gli immobili appartenenti alle categorie catastali da D1 a D9, nella misura di 0,04 punti percentuali, come da prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

UDITO il Sindaco relatore riferire che per mantenere la solidità e la stabilità economica dell'Ente ed affrontare i riflessi dovuti alla congiuntura internazionale e alle ripercussioni sui costi energetici si è reso necessario intervenire sulla leva fiscale con un lieve incremento dell'aliquota IMU per gli immobili di categoria D (da D1 a D9) passando dallo 0,86 allo 0,90 per mille, dopo moltissimi anni in cui tutti i tributi locali sono rimasti invariati;

UDITO l'intervento del consigliere Albani che, a nome della minoranza consiliare, non ritiene opportuno aumentare le tasse comunali in un momento di grave congiuntura economica per famiglie e imprese, tanto più che il bilancio comunale non presenta particolari criticità;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	n.	8
- assenti	n.	3
- voti favorevoli	n.	5
- astenuti	n.	0
- voti contrari	n.	3 (consiglieri Igor Albani, Sasha Bisio, Stefano Montaldo)

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Fattispecie	Aliquota ‰	Detrazioni	Riduzioni
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60 per mille		
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 11 del Regolamento Comunale)	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (in linea retta di 1°), utilizzate come abitazione principale, sempre che sussistano tutti i requisiti e le condizioni di cui alla Risoluzione 1/DF Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2016	5,00 per mille		Riduzione 50% della base imponibile
Unità immobiliari identificate catastalmente dalle categorie da D1 a D9 e scritture contabili	9,00 per mille		
Aree fabbricabili	8,60 per mille		
Terreni agricoli (esenti, comune presente nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti		
Fabbricati rurali ad uso strumentale (classificati nella categoria catastale D/10)	0		
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati.	0		

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

INOLTRE, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	n.	8
- assenti	n.	3
- voti favorevoli	n.	5
- astenuti	n.	0
- voti contrari	n.	3 (consiglieri Igor Albani, Sasha Bisio, Stefano Montaldo)

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza meglio espressa in parte narrativa, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Delibera di C.C. n. 7 del 31.03.2023

**PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL  
31.03.2023 AVENTE AD OGGETTO *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).*  
*DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023***

**D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA:  
FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI  
F.to Dott. Edilio RICCARDINI**

---

**D.LGS. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE:  
FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Carla GUINERI**

---

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe Coco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lorenzo Bianchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11.04.2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 26.04.2023  
Dalla Residenza Comunale, li 11.04.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lorenzo Bianchi

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.03.2023,  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)  
 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lorenzo Bianchi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.  
Silvano d'Orba, Addì 11.04.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lorenzo Bianchi